Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

Unità di Missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante Legge di contabilità e finanza pubblica *e* ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la Direttiva 2003/87/CE;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche solo **"PNRR"**) e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA la successiva Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTA la successiva Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024, che modifica la Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito il **"D.L. 77/2021"**);

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con cui è stato istituito il Piano degli interventi complementari al PNRR;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano

nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, con il quale è stata, tra l'altro, riformata la struttura di *governance* e l'impianto di attuazione del PNRR rispetto a quanto originariamente previsto dal DL 77/2021;

VISTO l'articolo 9, comma 2, del D.L. 77/2021 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del citato D.L. n. 77/2021 che prevede che per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare, oltre a quelli previsti dal PNRR, anche gli interventi previsti dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ora articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per effetto dell'articolo 226, comma 5);

VISTO l'articolo 10, comma 2, del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale l'attività di supporto tecnico operativo copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

VISTO l'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 77/2021, per effetto del quale la valutazione della congruità economica dell'offerta, che l'Amministrazione è tenuta a svolgere rispetto all'offerta pervenuta dalla società in house che presta il supporto tecnico-operativo, ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che prevede agli articoli 53 e 54 specifiche disposizioni in ordine alle forme di sovvenzioni mediante il ricorso a costi unitari in linea con quanto già previsto per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto interministeriale a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2024 con il quale è stato adottato il Piano Nuove Competenze – Transizioni (Milestone M7 – 9) e la relativa Roadmap, che aggiorna e integra l'allegato A - Piano nuove

competenze del decreto ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero de lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'intervento Missione 7 – RepowerEU, Investimento 10 "Progetti pilota sulle competenze Crescere Green" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il Decreto Interministeriale dell'11 ottobre 2021 con il quale, ai sensi dell'art. 8, comma l, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi confluito nel Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale, in posizione di indipendenza funzionale, per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano a titolarità del Ministero stesso nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026;

VISTO il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla dott.ssa Marianna D'Angelo, con DPCM del 24 gennaio 2022, registrato il 14 febbraio 2022 e il successivo incarico conferito alla dott.ssa Marianna D'Angelo, con DPCM del 24 gennaio 2025 ammesso alla registrazione il 21.02.2025 n. 174,di funzione dirigenziale di livello generale di direzione dell'Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo - fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, che istituisce INVITALIA, società interamente partecipata dal MEF;

VISTO il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che al relativo articolo 33, comma 12, definisce INVITALIA "società in house dello Stato";

VISTA la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 459-463, che hanno sottoposto INVITALIA a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 1/1999 che stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal decreto del 4 maggio 2018, che individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;

VISTA la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

VISTO il citato articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, che prevede al comma 3, che "un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata";

VISTO che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

a) Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

b) con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

c) con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella GU n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

TENUTO CONTO dell'articolo 4, comma 7, dello Statuto, ai sensi del quale "oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre Amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";

VISTA la nota prot Invitalia. n. 0411334 del 16 ottobre 2024 con cui Invitalia ha comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO che, in riscontro alla sopra citata nota, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 0093803 del 22 ottobre 2024, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021-2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 7, del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (di seguito, "***Codice dei Contratti Pubblici***") e, in particolare l'articolo 63, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 di cui al medesimo Codice dei Contratti Pubblici, adottando per ciascun affidamento un provvedimento che, in caso di prestazioni strumentali, è da intendersi sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. q), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che reca l'aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA, ai sensi del quale l'Unità di Missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di INVITALIA ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la convenzione debba contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. n) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il rinvio espresso a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Allegato II.7, nonché dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lettera k) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR con nota prot. n. 46/652 del 24/03/2025 ha richiesto ad INVITALIA la disponibilità a fornire un servizio di supporto tecnico-operativo alla Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni delle risorse erogate a valere sul PNRR Missione 7 REPowerEU Riforma 5 – Piano Nuove Competenze Transizioni;

VISTA la nota prot. n. 0230601 del 07/07/2025 mediante la quale INVITALIA ha trasmesso, via PEC, la Proposta progettuale definitiva aggiornata secondo i contenuti condivisi nel corso delle sopracitate interlocuzioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1 lettera b) e paragrafo 3 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 le tariffe indicate da INVITALIA per il personale sono determinate secondo il criterio dei costi semplificati attraverso l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari definite secondo un metodo di calcolo equo, giusto e verificabile;

VISTA la nota prot. 173890 del 25/06/2025 dell'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF-RGS che approvato le suddette tariffe con la "*Comunicazione aggiornamento tariffe 2025 determinate secondo tabelle standard di costi unitari giornalieri per inquadramento professionale, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 24 giugno 2021, n. 1060*";

CONSIDERATA la nota prot. n. 46/2487 del 23/07/2025 con la quale l'Amministrazione ha comunicato all'Agenzia l'esito positivo della valutazione di congruità tecnico-economica espletata ai sensi dell'art. 7, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, in caso di prestazioni strumentali, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, per la realizzazione delle predette attività, tenendo conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici, vista anche la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

D E C R E T A

ART. 1

E' approvata la Convenzione stipulata in data 1° settembre 2025 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Unità di Missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR e l'Agenzia Invitalia, con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi alla

realizzazione delle attività di supporto tecnico-operativo strettamente finalizzate alla realizzazione della Riforma 5 - Piano Nuove Competenze, oggetto della Convenzione che si approva, per un valore complessivo di € 454.715,17 pari al 4 % del valore finanziario della Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni - Missione 7 – RepowerEU.

ART. 2

È impegnata la somma complessiva di € 454.715,17 a valere sulle risorse del Piano Nazione di Ripresa e Resilienza – Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni - Missione 7 – RepowerEU.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Marianna D'Angelo

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..